



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 310/14/CONS

**MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE E DI RIDUZIONE DEL PRECARIATO NELL'AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 26 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 9, che assegna alla competenza dell'Autorità, tra le altre, la materia dell'organizzazione, del funzionamento nonché del trattamento giuridico ed economico del personale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” (Testo unico del pubblico impiego, in prosieguo, TUPI) e, in particolare, gli articoli 6, commi 4 e 4-bis; 30, comma 2 bis; art. 35, comma 3 bis;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, comma 543;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”; ed, in particolare, l'art. 66 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “*Disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*”; ed, in particolare, l'articolo 4, commi 3 e 6;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”, pubblicato in Gazzetta ufficiale 24 giugno 2014, n. 144;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 5/2013 del 21 novembre 2013, avente ad oggetto *“Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Articolo 4 del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” e articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* (in prosieguo, la Circolare);

VISTA la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante *“Approvazione dei Regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, e s.m.i., pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la delibera n. 315/07/CONS del 6 giugno 2007, recante *“Definizione della nuova dotazione organica dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione dell’art. 1, comma 543, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* e s.m.i. da ultimo introdotte dalla Delibera n. 374/11/CONS del 30 giugno 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189 del 16 agosto 2011 - Supplemento ordinario n. 191;

VISTA la delibera n. 351/11/CONS del 15 giugno 2011, recante *“Disposizioni per assicurare la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e conseguenti modifiche al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale”*, e s.m.i., pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 del 16 agosto 2011- Supplemento ordinario n. 191;

VISTA la delibera n. 32/14/CONS del 30 gennaio 2014, recante *“Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* pubblicata in *intranet*;

CONSIDERATO che l’attuale dotazione organica dell’Autorità risulta pari a 419 unità, ai sensi dell’art. 1, comma 543, legge n. 296/2006; dell’art. 3, comma 67, legge n. 350/2003; dell’art. 9, comma 1, legge n. 214/2004, e delibere attuative;

CONSIDERATO che la legge n. 249/97 all’art. 1 stabilisce che l’Autorità può assumere personale con contratto a tempo determinato *“in numero non superiore a sessanta unità”* (comma 18); e che l’Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo *“in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo” (comma 19);

CONSIDERATO che il d.l. n. 101/2013 prevede misure finalizzate a promuovere, tra l'altro, la riduzione del fenomeno del cd. precariato, affidate alla previsione di procedure di reclutamento speciale transitorio, cui le Amministrazioni possono ricorrere dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2016, utilizzando una misura non superiore al 50% delle risorse finanziarie disponibili, allo stato della normativa vigente, per le assunzioni a tempo indeterminato;

CONSIDERATO, dunque, che le pubbliche amministrazioni possono procedere ad indire *“procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici”* (art. 4, comma 6, d.l. cit.);

CONSIDERATO che tale reclutamento speciale transitorio può essere avviato facoltativamente, in ragione dell'effettivo fabbisogno, ma nel rispetto del previo scorrimento delle graduatorie dei vincitori e degli idonei, già vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007 (art. 4, comma 3, d.l. cit.);

CONSIDERATO che detta procedura di reclutamento speciale transitorio è in linea con il disposto di cui al citato articolo 1, comma 19, legge n. 249/97 relativamente alla capienza di posti di ruolo;

CONSIDERATI i limiti e i presupposti applicativi di cui all'articolo 4, comma 6 del d.l. n. 101/2013 e, segnatamente:

- il rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;
- il rispetto dell'art. 35, comma 3 *bis* del d.lgs. n. 165/2001, tenuto altresì conto che la circolare n. 5/13 qualifica le relative previsioni come principi generali applicabili a tutte le P.A.; e quindi l'osservanza della programmazione triennale del fabbisogno assunzionale e del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica;

CONSIDERATO che, per quanto specificamente concerne i vincoli assunzionali, la legislazione vigente (art. 66, comma 12 d.l. 112/08 cit. e s.m.i., nella versione precedente alle modifiche ex d.l. n. 90/2014) prevede che *“le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente”*;

CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 3, comma 1, d.l. n. 90/14 cit., modificando il predetto articolo 66, ha eliminato il riferimento ai limiti numerici relativi alle unità di personale da assumere, prescrivendo solo l’osservanza di limiti di carattere finanziario, diversificati anno per anno;

CONSIDERATO, inoltre, quanto alla stima del fabbisogno assunzionale dell’Autorità per il triennio 2014 -2016, che, la stessa è effettuata sulle nuove esigenze funzionali connesse: alle più recenti attività di regolazione e vigilanza nel settore postale; allo *start up* sul diritto d’autore nell’ambito della Direzione Servizi Media; alle attività relative al sistema di finanziamento dell’Autorità; alla correlata esigenza di impiegare funzionari di profilo tecnico, economico, sociologico e giuridico–amministrativo, quest’ultimo soprattutto a supporto dello svolgimento delle suddette funzioni; oltre che, alla luce anche di quanto prescritto al paragrafo n. 3.6. della Circolare, sulla base del computo del personale cessato nel corso degli anni medesimi, che ha lasciato posti vacanti in organico e la cui sostituzione si rende necessaria anche al fine di garantire la continuità dell’ordinaria attività istituzionale dell’Autorità;

CONSIDERATO, in particolare, che l’attuale dotazione funzionariale di area amministrativa necessita di un incremento rispetto alle altre aree professionali, e ciò alla luce sia della disponibilità in organico sia delle nuove predette competenze;

CONSIDERATO, comunque, che, in ragione del processo riorganizzativo in atto, è opportuno riservare la decisione in merito alla definitiva determinazione del fabbisogno assunzionale in relazione alle aree professionali d’interesse, nonché alla esatta collocazione del personale reclutato, al completamento della procedura di riorganizzazione, previa verifica con gli uffici, coordinata dal Segretario Generale;

CONSIDERATO che, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, come prescritto all’art. 4 d.l. cit., è rispettato il limite delle risorse finanziarie ex art. 35, comma 3 *bis* del TUIPI;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TENUTO altresì conto che, fermo restando il rispetto dei limiti sopra indicati, l'assunzione di personale già interno non incide in ogni caso di per sé sui limiti finanziari posti dal legislatore a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno e che su detti limiti incide solo l'assunzione di personale esterno, che si recluterà, in misura strettamente necessaria agli obiettivi di razionalizzazione della gestione delle risorse umane e di riduzione del precariato, in esecuzione dello scorrimento delle graduatorie in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, come prescritto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'art. 4 d.l. n. 101/13 cit. consente l'avvio delle procedure selettive di stabilizzazione solo previo scorrimento delle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007;

CONSIDERATO, altresì, che la Circolare stabilisce che *“sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti ed approvate dal 1° gennaio 2007, c'è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all'avvio di nuove procedure concorsuali”* (paragrafo n. 3.1), fermo restando che il reclutamento speciale transitorio e, dunque, lo scorrimento prescritto dalle disposizioni nell'ambito della relativa procedura, possono essere disposti dalle amministrazioni *“in via facoltativa, in ragione del loro fabbisogno”*;

CONSIDERATO, quindi, che, in ragione dell'effettivo fabbisogno assunzionale e, in particolare, delle aree professionali d'interesse, devono essere oggetto di scorrimento le graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007 dei concorsi pubblici per titoli ed esami di cui agli allegati alle delibere nn. 635/12/CONS, 278/13/CONS, 279/13/CONS, 115/14/CONS, relative, rispettivamente, all'area economica, area amministrativa, area tecnica, area sociologica, per funzionari di livello iniziale, secondo le modalità definite con separate delibere;

CONSIDERATO che lo scorrimento delle graduatorie è effettuato nel rispetto dell'ordine di posizione, come prescritto anche nella Circolare (paragrafo n. 3.1) e che la procedura di reclutamento speciale transitorio è coerente con la regola dell'accesso dall'esterno, in quanto in pianta organica residua, pur dopo la realizzazione di detta procedura, la disponibilità di ulteriori posti vacanti;

CONSIDERATO che, quanto alla procedura selettiva di stabilizzazione, la stessa si rivolge al personale con almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Autorità, con qualifica di funzionario;

CONSIDERATO, inoltre, in via di fatto, che l'Autorità ha l'esigenza di continuare ad avvalersi di quei dipendenti – attualmente in servizio con contratti a tempo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

determinato – che hanno maturato, grazie alla lunga permanenza in servizio presso l’Autorità, un elevato grado di esperienza nei settori di competenza, tesaurizzando l’investimento che su di essi ha fatto in questi ultimi anni;

CONSIDERATA la particolare attenzione posta dal legislatore al tema del precariato nella norma sulle stabilizzazioni, così come indicato anche nella Circolare, che evidenzia in particolare i riflessi del precariato sul piano sociale e sulla dignità dei lavoratori;

CONSIDERATI, dunque, gli effetti positivi del percorso di stabilizzazione del personale cd. precario: valorizzazione del capitale umano già presente e accumulato negli ultimi anni; assenza di impatto sull’attuale dotazione organica; creazione di posti liberi in pianta organica per l’eventuale reclutamento con contratti a tempo determinato di personale più giovane, come previsto all’art. 48-bis del Regolamento del personale; contenimento del costo del lavoro, in quanto la presente strategia di reclutamento speciale transitorio è senza costi aggiuntivi né a carico del bilancio statale, in ragione dell’autonomia contabile e finanziaria che caratterizza l’Autorità, né a carico di quest’ultima, comportando anzi una riduzione di spesa del personale attualmente precario, nella misura in cui all’esito delle procedure di stabilizzazione quest’ultimo sarà assunto al livello base della relativa carriera di appartenenza;

CONSIDERATO, inoltre, che la predetta esigenza di salvaguardare il funzionamento degli uffici mediante la conservazione del personale che abbia maturato al servizio dell’Autorità un elevato livello di esperienza determina la opportunità di procedere altresì all’espletamento della procedura di mobilità;

CONSIDERATO che l’Autorità non è tenuta ad avviare la procedura di mobilità, in particolare prima dell’avvio della procedura di stabilizzazione *ex art. 4, comma 6, d.l. n. 101/2013*, come chiarito anche dalla Circolare (parag. n. 3.5), ma che può decidere di farlo qualora ne ravvisi l’esigenza;

CONSIDERATO, pertanto, necessario abrogare l’art. 2, comma 2, della delibera n. 557/08/CONS, il quale – prescrivendo il divieto *pro futuro* del ricorso alla mobilità – limita la facoltà dell’Autorità di avviare la suddetta procedura;

RITENUTO che la procedura di mobilità si rivolge al personale in servizio in Autorità in posizione di comando, distacco, fuori ruolo reclutato da altre amministrazioni, che abbia maturato i requisiti di anzianità di servizio presso l’Autorità alla data del 30 giugno 2014; ciò al fine di assicurare il peculiare elevato livello di esperienza che deve, per vocazione originaria, caratterizzare lo svolgimento delle funzioni delle Autorità indipendenti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

TENUTO CONTO della verifica con esito positivo delle risorse economico-finanziarie disponibili in bilancio;

VISTI gli atti;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Scorrimento delle graduatorie ex articolo 4, comma 3, d.l. n. 101/2013)

1. Con successive delibere è disposto lo scorrimento delle graduatorie nn. 635/12/CONS, 278/13/CONS, 279/13/CONS, 115/14/CONS secondo le modalità nelle stesse definite.

Articolo 2

(Procedura di stabilizzazione ex articolo 4, comma 6, d.l. n. 101/2013)

1. Con successiva delibera è indetta una procedura di reclutamento speciale transitorio ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013, per funzionario con contratto a tempo indeterminato di livello iniziale, riservata al personale dipendente in servizio che abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione con qualifica di funzionario.

Articolo 3

(Mobilità)

1. Con successiva delibera è indetta la procedura di mobilità del personale in servizio alla data del 30 giugno 2014, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno 3 anni, anche non continuativi, alle dipendenze dell'Amministrazione. I requisiti di partecipazione alla procedura devono essere posseduti alla predetta data del 30 giugno 2014.

Articolo 4

(Abrogazione)



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. È abrogato l'articolo 2, comma 2 della delibera n. 557/08/CONS del 17 settembre 2008.

Articolo 5 (Copertura finanziaria e disposizioni finali)

1. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, a valere sul capitolo 1.05.1069 e collegati, per i connessi oneri riflessi, dei bilanci per gli esercizi finanziari di competenza.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità.

Napoli, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani